

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 4 \ 2022

- La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia di G. AMARELLI
- Gli obblighi di bonifica e diripristino ambientale. I soggetti e le responsabilità omissive di A. DI LANDRO
- La nuova disciplina dell'improcedibilità. Le incoerenze applicative e le irragionevoli disparità di trattamento in materia di reati ambientali e reati associativi connessi di G. MONFERINI
- La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio disastroso per l'ambiente di C. RUGA RIVA
- Lottizzazione abusiva e confisca. Tra risalenti criticità e prospettive future di G. NUARA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 4/2022

**LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL DISASTRO AMBIENTALE.
UN INASPETTATO CASO DI INCENDIO DISASTROSO PER L'AMBIENTE**

**THE FIRST ENVIRONMENTAL CRIME CASE.
AN UNEXPECTED CASE OF FOREST FIRE WITH CATASTROPHIC EFFECTS FOR
THE ENVIRONMENT**

di Carlo RUGA RIVA

Abstract. La nota esamina la prima sentenza di merito sul nuovo disastro ambientale, relativa ad un incendio doloso di vastissime dimensioni. Il Tribunale di Pisa condanna per incendio boschivo aggravato in concorso con disastro ambientale aggravato, soffermandosi su vari effetti disastrosi dell'incendio per la funzione ecosistemica, per la fruibilità del paesaggio, per la "tenuta" idrogeologica del territorio, per il cambiamento climatico dell'area.

Abstract. The article deals with the first environmental disaster case, concerning an enormous forest fire crime. The Tribunal of Pisa founded the accused guilty of forest fire crime and environmental disaster, and explained the various catastrophic effects to the ecosystem, to the soil, to the usability of landscape and to climate change of the affected area.

Parole chiave: incendio boschivo, disastro ambientale

Key words: forest fire crime, environmental disaster crime



Tribunale di Pisa, 17 settembre 2021, n. 1356, G.F.

Massima: *integra disastro ambientale un incendio di vastissime dimensioni con effetti disastrosi sulla funzione ecologica dell'area, sulla perdita di suolo fertile, con prospettati fenomeni di dilavamento ed erosione, sulla fruibilità del paesaggio, e sullo stock di carbonio, con e correlato impatto negativo sui gas serra.*

SOMMARIO: **1. I fatti e la loro qualificazione giuridica – 2. Il concorso tra incendio boschivo e disastro ambientale – 3. Conclusioni**

1. I fatti e la loro qualificazione giuridica

1. I fatti e la loro qualificazione giuridica.

La sentenza che si annota¹ sembrerebbe essere la prima pronunciata in tema di nuovo disastro ambientale.

Diversamente da quanto ipotizzato dai primi commentatori della riforma sugli eco-reati², non si tratta di un caso di disastro da attività industriale, ma di una vicenda per così dire classica, da collocarsi nell'area dei reati comuni.

1 Tribunale di Pisa n. 1356 del 17/09/2021, inedita; per il testo delle motivazioni si rinvia all'osservatorio di giurisprudenza nel presente numero

2 Sul disastro ambientale si vedano, tra i molti, i contributi di ACCINNI, *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, Milano, 2018; BELL – VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.* n. 2/2015, p. 78; D'ALESSANDRO, *La tutela dell'ambiente tra passato e futuro*, *Jus*, 2016, fasc. 1, p. 83 ss; DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016, p. 195 ss.; GARGANI, *Le plurime figure di disastro*, in *Cass. pen.* 2016, nn. 7-8, p. 2715 ss; *Id.*, *Fattispecie deprivate. disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in *La Legislazione penale*, 3.02.2020; MAZZANTI, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*, in *Dir. pen. cont.* 11.10.2018; PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA, PISANI), Bologna, 2018, p. 121; POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, in *Cass. pen.*, 2019, fasc. 2, p. 630 ss.; RAMACCI, *Il "nuovo" disastro ambientale*, in *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza* (a cura di RUGA RIVA), Torino, 2017, p. 35 ss.; RICCIARDI, *I "disastri ambientali": la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in *Dir. pen. cont.* 30.10. 2018; RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in *Cass. pen.* 2016, p. 4646; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli "Ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 9.7.2015; TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della legge n.68/2015*, Torino, 2016.



Un cittadino (volontario – si fa per dire – antincendio) causa un incendio doloso di vastissime dimensioni pericoloso per la pubblica incolumità e di straordinaria gravità per l'ambiente, con l'aggravante dalla realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale.

La sentenza, molto ben argomentata sul piano probatorio della ricostruzione dei fatti e del loro addebito all'imputato, si è confrontata con un capo di imputazione costruito con apprezzabile specificazione dei profili disastrosi addebitati all'imputato³, che riguardano sia la pubblica incolumità (art. 452-*quater* n. 3 cod. pen.) che l'ambiente (art. 452-*quater* nn.1 e 2 cod. pen.).

I danni all'ambiente, seguendo il capo d'accusa, sono sinteticamente riassumibili in molteplici danni arrecati alla biodiversità e alla funzione ecologica del territorio percorso dal fuoco,

3 Vale la pena riportarli qui in nota: "... *cagionava un disastro ambientale, caratterizzato dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema e dall'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto, vista l'estensione della compromissione del territorio interessato e degli effetti lesivi dell'incendio, in una zona sottoposta, nella misura del 98%, a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.*

2.1) *Nella specie, a causa dell'incendio, l'area coinvolta subiva un'alterazione irreversibile ovvero, in parte, eliminabile, ma in un arco di tempo notevolmente lungo e a condizioni particolarmente onerose, e solo con provvedimenti eccezionali, con riferimento ai seguenti profili:*

a) *La tutela della biodiversità e della funzione ecologica del territorio, parte del quale appartiene alla rete di aree protette europee NATURA 2000;*

b) *La fertilità dei suoli, irrimediabilmente compromessa a causa della perdita di suolo e della sostanza organica ivi presente, dovuta ai fenomeni di trasporto erosivo così cagionati;*

c) *La fruibilità del paesaggio, tenuto anche conto del fatto che il 98% del territorio colpito dall'incendio è sottoposto a vincolo paesaggistico;*

d) *La funzione di protezione idrogeologica del territorio, a causa dei fenomeni di dilavamento ed erosione e di aumento esponenziale del rischio di frane;*

e) *Il danno al servizio ecosistemico della protezione del clima, a causa del rilascio improvviso di un'elevata quantità di carbonio accumulato nella massa legnosa e, nel contempo, della riduzione dell'assimilazione e fissazione del carbonio in assenza di vegetazione, con conseguente aumento del cd. "effetto serra";*

e) *Il danno al servizio ecosistemico della protezione del clima, a causa del rilascio improvviso di un'elevata quantità di carbonio accumulato nella massa legnosa e, nel contempo, della riduzione dell'assimilazione e fissazione del carbonio in assenza di vegetazione, con conseguente aumento del cd. "effetto serra";*

2.2) *L'incendio determinava, inoltre, una particolare offesa alla pubblica incolumità, in considerazione dei seguenti aspetti:*

a) *La sua estensione, avendo interessato un territorio di 1.197,49 ettari, di cui 1000 ettari ricoperti dal bosco e il resto adibito a destinazione agricola;*

b) *La necessità di impiegare un elevatissimo numero di mezzi e di uomini, che hanno operato mettendo a rischio la propria incolumità, sostenendo, per le operazioni di spegnimento una spesa di euro 2.783.312,92, per gli interventi di emergenza, di euro 951.765,76, e per la messa in sicurezza immediata, di euro 623.110,00;*

c) *La necessità di evacuare la popolazione di cinque frazioni di Calci, la cui incolumità era stata messa a rischio dal divampare dell'incendio;*

d) *Il fatto che sono andate completamente distrutte 5 abitazioni ed 11 sono state danneggiate;*

e) *La diffusione, nell'aria, di fumi di combustione e delle ceneri di particolato, con conseguente esposizione della popolazione alle stesse ed effetti negativi sia immediati che futuri, in termini di patologie polmonari;*

f) *I rischi idrogeologici, di allagamenti ed esondazioni a causa della distruzione della copertura vegetativa del suolo;*

g) *I costi di ripristino per un'eventuale, futura ripresa vegetativa, stimati nell'importo di euro 11.324.143,23".*



appartenente all'area protetta Europa Natura 2000; alla fertilità dei suoli; alla fruibilità del paesaggio; alla funzione idrogeologica del territorio ex boscoso, con conseguente rischio di frane; al servizio ecosistemico della protezione del clima, danneggiato dal rilascio di una elevata quantità di carbonio e dall'aumento del c.d. effetto serra.

Vi è poi, nel capo di imputazione, un'accurata individuazione di note caratterizzanti il disastro come offesa alla pubblica incolumità, riferite alla estensione dell'incendio (1.197,49 ettari, di cui 1000 ettari ricoperti da bosco); all'impiego massiccio di uomini e risorse finanziarie, calcolate in Euro 2.783.312, 92 per costi di spegnimento, più altri costi per interventi di emergenza e messa in sicurezza immediata; alla evacuazione della popolazione di cinque frazioni del Comune interessato; alla distruzione di 5 abitazioni e al danneggiamento di altre 11; alla diffusione nell'aria di fumi pericolosi per la salute; a rischi idrogeologici, di allagamenti ed esondazioni causati dalla distruzione della copertura vegetativa del suolo; ai costi di ripristino, pur di lungo periodo, stimato in Euro 11.324.143, 23.

Al di là delle singole "voci", è interessante notare come alcune di esse si prestino a letture sia antropocentriche che ecocentriche; si pensi alla fruibilità del paesaggio, che può essere pensata sulle persone, o sugli animali, o come valore ecosistemico in sé; o ai costi di ripristino, che sono dalla accusa ricondotti alla estensione della compromissione per la pubblica incolumità, ma che ben posso essere valorizzate anche per stimare il costo del ripristino del puro danno ambientale.

Questa ambivalenza non deve stupire, dato le fisiologiche interazioni tra ambiente e pubblica incolumità.

Il Tribunale ha sostanzialmente recepito, sul piano giuridico, l'impostazione d'accusa sul carattere disastroso dell'incendio, soffermandosi, per quel che qui più interessa, sul requisito della irreversibilità, da un lato (art. 452-*quater*, n. 1 cod. pen.), e della difficile reversibilità, dall'altro (art. 452-*quater*, n. 2 cod. pen.)⁴.

Al primo paradigma è ricondotta l'alterazione delle precedenti condizioni di equilibrio ecologico che, per essere superata, richiede un ciclo in natura talmente ampio "da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano"; nel caso di specie l'incendio, mutuando il lessico dell'ecologia, è considerato in sentenza come un "disturbo perturbativo", capace di modificare per

⁴ Su tale requisito si veda per tutti DI LANDRO, *Il requisito dell'alterazione di un ecosistema al crocevia tra i delitti di inquinamento e di disastro ambientale*, in questa Rivista, n. 4/2019, p. 95.



sempre l'assetto ecologico dell'ecosistema del Monte Serra, sia sul piano strutturale che della funzione ecologica.

In particolare, viene considerato irreversibile il danno alla funzione ecologica dell'area e alla perdita di suolo fertile a causa dei fenomeni di dilavamento ed erosione.

Quest'ultimo profilo è di notevole interesse, perché la "riconquista" della fertilità, stimata *"in un arco temporale eccezionalmente lungo (50-70 anni)"* viene considerata, per i tempi del diritto, sostanzialmente irreversibile.

La presenza del vincolo idrogeologico (riferibile al 97% del territorio colpito dall'incendio) viene valorizzata dal Tribunale come spia di particolare fragilità dei luoghi: *"la funzione svolta dalla copertura della vegetazione (land cover) era di particolare importanza per prevenire e ridurre i fenomeni di erosione e dissesto. Questa funzione di protezione idrogeologica è stata valutata come reversibile nel medio periodo (da 5 a 10 anni), ossia fin quando non si ricostituirà un'adeguata copertura della vegetazione. Nel frattempo, però, come segnalato dai Consulenti, vi sarà un ulteriore danno, questo irreversibile, consistente nel trasporto di suolo a valle. Il suolo - e la sostanza organica in esso contenuta - è una risorsa non rinnovabile che si è creata in milioni di anni - per la parte minerale - e in decine di anni - per la parte di sostanza organica contenuta - e che, trascinata a valle, determinerà un impoverimento dei suoli forestali rendendo la ripresa vegetativa più difficoltosa e lenta"*.

Analoga valorizzazione viene fatta del vincolo ambientale (Rete Natura 200, ovvero area protetta SIC/ZSC IT5120019 "Monte Pisano") e paesaggistico (ex legge n. 1497 del 1939, ai sensi del D.M. 27 marzo 1991).

Sul punto la sentenza quantifica con acribia i dati offerti dai consulenti; *"un'alterazione irreversibile diretta di 50 ettari circa di habitat di cui 29,6 di interesse comunitario: una superficie di habitat compromessa dal fuoco quasi 15 volte più grande della superficie media degli incendi verificatisi in Toscana dal 2000 al 2017. La zona colpita da incendio è, inoltre, per il 98% sottoposta a vincolo paesaggistico"*.

Si noti come il vincolo idrogeologico, a differenza di quelli paesaggistico ed ambientale, non è menzionato nell'aggravante dell'art. 452-*quater* n. 3 cod. pen., e come questi ultimi, al pari del primo, sono comunque discussi dal Tribunale anche come indici probatori del requisito sostanziale della irreversibilità o della difficile reversibilità (ovvero di un elemento costitutivo



della fattispecie-base), oltre che costituivi di specifica aggravante.

La duplice considerazione di tali vincoli non sembra in ogni caso violare il canone del *ne bis in idem*; in un caso costituiscono indice probatorio (uno fra i tanti) di un requisito (la irreversibilità dell'ecosistema) che è autonomo e diverso da altro requisito (la realizzazione di disastro su zona vincolata) tipico della fattispecie aggravata.

D'altro canto il vincolo paesaggistico viene letto in chiave ambientale e olistica: *“Il vincolo (e il bene) paesaggistico non si limita a tutelare un aspetto meramente estetico di bellezza naturale ma deve essere inteso come un bene primario che mette insieme i valori inerenti il territorio, l'ambiente, l'eco-sistema ed i beni culturali da tutelare nel loro complesso e non come singoli elementi; e ciò trova riscontro nella collocazione dell'aggravante prevista dall'art. 452-quater comma II nell'ambito del disastro ambientale”*.

Nello specifico i Giudici, accogliendo le valutazioni dei consulenti del P.M. ritengono provata *“l'alterazione irreversibile del servizio “fruibilità del paesaggio” reso dall'ecosistema. Il danno per un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 è da considerarsi irreversibile, in quanto le caratteristiche proprie dell'area che hanno dato origine all'istituzione del vincolo sono sostanzialmente irripetibili come tali. Quanto ai danni reversibili, è sufficiente limitarsi ad evidenziare un dato: i Consulenti hanno stimato i costi di spegnimento e di prima messa in sicurezza in € 3.775.078,00; i costi di ripristino dell'area, nei limiti del possibile (rimboscamiento ed altre attività) sono stati stimati in € 11.324.143,23. Quindi solo attraverso provvedimenti eccezionali.”*.

L'affermazione sulla irreversibilità del servizio “fruibilità del paesaggio”, condivisibile se calata sul caso sottoposto al Tribunale di Pisa, non sembra da assolutizzare: non ogni modesto danno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (o a qualsiasi altro vincolo) può per ciò solo considerarsi una alterazione irreversibile dell'ecosistema penalmente rilevante, in base all'argomento che le caratteristiche che hanno dato origine al vincolo sono irripetibili, pena l'appiattimento della nozione penalistica di alterazione irreversibile sul diverso concetto di danno ambientale, che ex art. 300 del d.lgs n. 152/2006 ha rilievo innanzitutto civilistico.

Deve trattarsi, insomma, di un danno macro all'ambiente, che concretizzi un evento disastroso per dimensioni, gravità e durata degli effetti avversi.

Certo, come sopra visto, il danno (*rectius* l'alterazione) potrà essere considerato



qualitativamente più grave se e in quanto cada in aree vincolate, ma occorrerà pur sempre provare altri dati quantitativi (estensione, gravità e durata degli effetti pregiudizievoli).

La sentenza si concentra poi sulla reversibilità con provvedimenti eccezionali, riferiti ai costi di spegnimento e di prima messa in sicurezza calcolati in 3.775.078,00 euro; ai costi di ripristino dell'area nei limiti del possibile (rimboscamiento ed altre attività), stimati in 11.324.143,23 euro.

Si aggiunge, in merito ai tempi di ritorno di quei servizi ecosistemici che non possono dirsi in assoluto irreversibili, che l'arco temporale di ripristino si presenta particolarmente lungo, e cioè *“una vita’ verrebbe da dire: circa 80 anni qualora venissero posti in essere provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi”*.

Infine, si considera, sulla base di dati scientifici quantificati dai consulenti del PM, che l'incendio ha distrutto un vastissimo ecosistema forestale incidendo sulla funzione di “sequestro di carbonio” svolta dagli alberi, con effetti sul rilascio di composti che incidono sull'effetto serra⁵.

Sulla base dei dati e degli argomenti sopra riassunti il Tribunale pisano ritiene che i fatti descritti nel capo di imputazione integrino il disastro ambientale in tutte e tre le sue forme: alterazione irreversibile di un ecosistema per alcuni aspetti; reversibile solo con provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi per altri; pericolo per la pubblica incolumità per ulteriori profili, questi ultimi non particolarmente approfonditi, ma verosimilmente riferibili, come da capo di imputazione, alla distruzione di cinque edifici e al danneggiamento di altri undici, all'evacuazione degli abitanti di alcune frazioni del Comune e al rischio sanitario da inalazione di fumi nocivi sprigionatisi dall'incendio.

⁵ *“L’evento incendiario ha ... trasferito circa 200 composti (metano, idrocarburi, monossido di carbonio, biossido di carbonio, etc.) in atmosfera. Fra essi vi sono i gas responsabili dell’inquinamento atmosferico che hanno effetti sul c.d. “effetto serra” e quindi contribuiscono ad accelerare il cambiamento climatico. Inoltre, e anche questo dato è tutt’altro che irrilevante nel caso de quo, all’aumento della superficie percorsa dal fuoco corrisponde un aumento più che proporzionale, esponenziale, di queste emissioni. In particolare, i Consulenti hanno stimato una perdita – irreversibile - di carbonio stoccato (stock del carbonio) pari a circa 64.500 tonnellate. Inoltre, si prevede una drastica riduzione della c.d. funzione sink del carbonio, ossia della capacità dell’ecosistema forestale di fissazione della CO₂, pari a 2.325 tonnellate. In tal senso, l’incendio del 24 settembre 2018 ha fortemente compromesso la funzione di stoccaggio del carbonio e si può affermare l’irreversibilità del danno all’ecosistema e all’ambiente per quanto attiene all’incremento dell’effetto serra. In circa 30 anni è stimato, invece, il ritorno ad una situazione di stoccaggio di carbonio pre-incendio, ma l’aumento dell’effetto suddetto per tre decenni ha, a sua volta, effetti irreversibili”*.



2. Il concorso tra incendio boschivo e disastro ambientale

Il Tribunale ha dedicato ampio spazio al rapporto tra le due fattispecie contestate nel capo di imputazione: incendio boschivo aggravato (art. 423-*bis* cod. pen. co. 4, “*danno grave, esteso e persistente all’ambiente*”) e disastro ambientale aggravato: concorso apparente di norme o concorso di reati?

Il dilemma è risolto nel senso del concorso effettivo: le due fattispecie si porrebbero in rapporto di specialità bilaterale reciproca e non sarebbero in rapporto unilaterale di genere a specie.

In linea con la giurisprudenza di legittimità il raffronto viene operato tra fattispecie astratte⁶: l’incendio, sostiene il Tribunale, può essere una delle (molteplici) modalità di realizzazione del disastro, che si caratterizza per l’evento (disastroso appunto), più grave di quello rappresentato dagli effetti del fuoco di vaste dimensioni; ad ogni incendio boschivo non seguirebbe necessariamente (anche) un disastro ambientale.

Il ragionamento del Tribunale sulla eterogeneità delle due fattispecie è in linea di massima condivisibile – in relazione alle fattispecie-base –, salvo proprio che per l’ipotesi, decisiva nel caso di specie, di concorso tra l’incendio boschivo pluriaggravato e il disastro ambientale aggravato.

Ebbene, non è un caso che gli argomenti spesi dai Giudici sono tutti orientati alla prova del disastro; poco o nulla si legge in relazione al danno grave, persistente ed esteso all’ambiente, la cui prova, evidentemente, è implicitamente ritenuta presente sulla base degli stessi argomenti già impiegati per l’alterazione irreversibile o difficilmente reversibile.

D’altro canto, la distinta ipotesi di disastro ambientale pericoloso per la pubblica incolumità (art. 452-*quater* n. 3 cod. pen.) sembra coincidere con il concetto di pericolo per edifici (art. 423-*bis* co. 3 cod. pen.), che potrebbero essere abitati o frequentati anche saltuariamente da persone; ancora, l’art. 423-*bis* cod. pen. è aggravato ove l’incendio sia dannoso per le aree protette, circostanza ricompresa altresì nel vincolo ambientale *ex art. 452-*quater* co. 3 cod. pen.*

Breve: già in astratto la peculiare sottofattispecie di incendio boschivo aggravato dal danno grave, persistente ed esteso all’ambiente (notoriamente da intendersi come ecosistema, e non solo

⁶ Il Tribunale cita sul punto le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 47164 del 20/12/2005, Marino, RV 232202; n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 2011), Giordano, RV 248865 e n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, RV 269668.



come patrimonio boschivo⁷) sembra sovrapporsi al disastro ambientale “puro” (art. 452- *quater* nn. 1 e 2 cod. pen.); analoga considerazione vale per l'incendio boschivo aggravato dal pericolo per edifici rispetto all'art. 452-*quater* n. 3 cod. pen., almeno laddove il pericolo sia riferito alla pubblica incolumità di chi può trovarsi e non alla materialità degli edifici.

Nella individuazione del reato più grave i Giudici abbandonano lo schema della valutazione in astratto tra fattispecie, seguita come visto per risolvere il tema del concorso apparente/reale di norme, a vantaggio, parrebbe⁸, di una valutazione in concreto, alla cui stregua il reato più grave risulta l'incendio aggravato, ovvero con danno grave, esteso e persistente all'ambiente e con pericolo per edifici o danno ad aree protette (art. 423-*bis*. co. 3 e co. 4 cod. pen.).

La pena base per l'incendio boschivo è individuata in sei anni di reclusione, aumentata a 9 anni per l'aggravante di cui al co. 4 e di un ulteriore anno per l'aggravante di cui al co. 3; alla pena di 10 anni di reclusione vengono aggiunti, *ex art.* 81 cod. pen., due anni di reclusione per il delitto di disastro ambientale⁹, con pena finale pari a dodici anni di reclusione, oltre alla condanna a cospicui risarcimenti nei confronti di enti pubblici e associazioni ambientali. Non è stato viceversa disposto l'obbligo di ripristino *ex art.* 452-*duodecies* cod. pen., che pure dovrebbe conseguire per legge alla condanna per disastro ambientale.

La valutazione della gravità in concreto non è in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite¹⁰, che esige una valutazione sulle fattispecie astratte.

Comunque, il risultato della comparazione non cambierebbe: anche dal raffronto tra le ipotesi astratte di incendio boschivo aggravato e disastro ambientale aggravato emerge la pari gravità nel massimo delle cornici edittali (20 anni di reclusione per entrambe le ipotesi) e la maggiore gravità dell'incendio boschivo pluriaggravato nei minimi edittali (6 anni e un giorno per

7 Cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, IV ed., 2021, 317 s.

8 Il Tribunale scrive che “il reato più grave, al netto delle aggravanti contestate, risulta essere il delitto di incendio boschivo di cui all'art. 423-*bis* cod. pen., sulla cui base andrà applicato l'aumento derivante dalla continuazione dei reati”.

9 Nelle motivazioni si legge di concorso formale e di aumento per la continuazione *ex art.* 81 cod. pen.; in realtà sembra trattarsi di una sola azione che ha causato due diverse violazioni di legge; sicché l'aumento è da intendersi *ex art.* 81 co. 1 cod. pen., e non *ex art.* 81 cpv.

10 Cass. Sez. U., n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, RV 255347; Cass. Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, n. 36107, Ciccia, RV 271031.



l'incendio, 5 anni e un giorno per il disastro)¹¹.

Sul punto può osservarsi come la comparazione tra le due fattispecie astratte restituisce un quadro non ragionevole, nel senso che il legislatore ha previsto una pena relativamente meno elevata per il reato dagli effetti teoricamente più gravi (e cioè disastrosi, tanto più in casi, come quello in esame, nei quali l'offesa tocca sia l'ambiente che l'incolumità pubblica, a differenza del mero patrimonio boschivo e dell'ecosistema tutelati dall'art. 423-*bis* cod. pen.).

Insomma, la pena per l'incendio boschivo aggravato è irragionevolmente più elevata (nel minimo, essendo pari il massimo) rispetto a quella del disastro ambientale aggravato che pure è sanzionato con pena draconiana.

3. Conclusioni

La sentenza in commento è di grande interesse, e per molti versi propone questioni giuridiche che non erano state approfondite dai primi commentatori.

Sul piano fenomenologico il reato è appannaggio non di un imprenditore ma di un *quivis de populo*; non riguarda attività industriali, tanto meno a danno lungo-latente e ad offesa progressiva, ma un gesto criminale individuale, puntuale e antico (l'appiccare un fuoco), con effetti immediati, oltre che di lungo periodo.

Un po' paradossalmente finisce per applicare la meno recente fattispecie di incendio boschivo, relegando il nuovo severissimo delitto di disastro ambientale doloso aggravato al ruolo ancillare di reato satellite; un'appendice sanzionatoria che aggiunge poco (2 anni) alla già severa pena di 10 anni di reclusione irrogata per l'incendio boschivo.

Particolarmente apprezzabili risultano i riferimenti alle varie componenti del disastro ambientale (danni alla funzione ecologica dell'area, perdita di suolo fertile, prospettati fenomeni di dilavamento ed erosione, pregiudizio alla fruibilità del paesaggio, effetti sullo *stock* di carbonio e correlato impatto negativo sui gas serra) distinte tra loro e spesso quantificate attraverso dati

¹¹ In astratto sia l'incendio boschivo aggravato che il disastro ambientale doloso aggravato sono puniti con pena massima pari a 20 anni, risultanti per la fattispecie *ex art. 452-quater c.p.* in quindici anni + 1/3 *ex art. 452-quater co. 3*; per l'ipotesi dell'art. 423-*bis* cod. pen. in dieci anni + metà *ex art. 423-bis co. 4* = 15 anni + 1/3 *ex art. 423-bis. co. 3*. A parità di massimo astratto dovrebbe considerarsi il minimo astratto: più alto per l'incendio boschivo aggravato (6 anni e un giorno) rispetto al disastro ambientale aggravato (5 anni e un giorno).



scientifici, frutto di una impostazione accusatoria accurata che si è avvalsa di consulenti esperti.

Interessante è anche la riflessione sui tempi: quando l'alterazione può dirsi irreversibile? Quale è la scala temporale cui commisurare il ritorno all'equilibrio ecologico precedente l'evento disastroso? Decenni, secoli, milioni di anni?

Il tema, che può anche leggersi nella logica dello sviluppo sostenibile e del correlato concetto di tutela delle generazioni future, non è risolvibile con l'accetta dei numeri.

I giudici pisani ritengono irreversibile il danno alla fertilità dei suoli ripristinabile in ipotesi in 50-70 anni e quello di altri servizi ecosistemici calcolato in circa 80 anni (peraltro ove oggetto di provvedimenti eccezionali e onerosi, il che riporterebbe il discorso all'art. 452-*quater* n. 2): al di là dei numeri, osservano i Giudici, la irreversibilità va rapportata ai tempi dell'agire umano, a quelli "di una vita" (umana).

La tesi è suggestiva, ma rimane ancorata ad una visione antropocentrica dell'ambiente: sarebbe forse opportuno interrogarsi sulla durata dei cicli biologici¹² delle piante, sui tempi di riproduzione degli animali ecc., in un orizzonte ecocentrico, più in linea con la tutela dell'ambiente cui mira l'art. 452-*quater* n. 1 e n. 2 cod. pen.

In sintesi, la pronuncia mostra un volto del nuovo disastro ambientale per molti versi inaspettato, che assume le sembianze dell'incendio boschivo.

V'è da chiedersi se questo modello possa essere replicato, in giurisprudenza, per altri disastri tipici (ad es. frana, inondazione, valanga), con correlati problemi di concorso apparente/reale di norme con il disastro ambientale.

Forse ci si era illusi che la vocazione onnivora del vecchio disastro innominato fosse circoscritta a quella fattispecie (art. 434 cod. pen.), programmaticamente aperta alle fenomenologie disastrose più diverse.

Questo primo caso giunto all'attenzione della giurisprudenza fa riflettere sulla eventualità che analogo destino possa riguardare il nuovo disastro ambientale, che pure era nato con intenti di descrizione analitica e puntuale dell'offesa all'ambiente o alla pubblica incolumità, e non con

¹² Per un primo approccio scientifico alla lettura del concetto di alterazione irreversibile o difficilmente reversibile v. CABRINI – FINIZIO – MEZZANOTTE, *Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della l. n. 68/2015*, in *questa Rivista*, n.1/2019, p. 1 ss.



funzione di tutela residuale rispetto a disastri atipici, e neppure concorrenziale rispetto a disastri tipici.

Aldi là dei rapporti strutturali tra singoli reati contenuti nel titolo VI del cod. pen. e art. 452-*quater* cod. pen., un dato che può fin d'ora segnalarsi criticamente è quello del pesante carico sanzionatorio complessivo derivante da una (eventuale) applicazione congiunta di fattispecie interferenti.

Ha senso punire una frana o una inondazione disastrose sia in base all'art. 426 cod. pen. (o 449 cod. pen.) che all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. (o 452-*quinquies* cod. pen.)?

I casi, come evidente, sono tutt'altro che teorici, in un Paese martoriato da calamità naturali: si pensi da ultimo alla frana di Ischia, ma anche alla valanga di Rigopiano o alle tante alluvioni che periodicamente colpiscono territori fragili.